

Documento tecnico (Allegato)

INDICAZIONI OPERATIVE RELATIVE ALL'ATTIVITA' DI VIGILANZA E CONTROLLO IN MATERIA DI ACQUISTO, UTILIZZO E VENDITA DI PRODOTTI FITOSANITARI

Gruppo Lavoro:

Mauro Bellettini, Matteo Dall'Oca, Celsino Govoni, Floriano Mazzini, Francesca Sormani, Danila Tortorici

Premessa

Il Piano d'azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN), approvato con decreto ministeriale 22 gennaio 2014, è entrato in vigore il 13 febbraio 2014. Il PAN è stato adottato secondo quanto stabilito all'articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012 , n. 150 "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi". Uno dei principali capitoli del PAN è rappresentato dall'attività di formazione che viene individuata come uno dei presupposti necessari per una gestione sostenibile dei prodotti fitosanitari. La formazione deve infatti garantire che i principali soggetti coinvolti e cioè utilizzatori, distributori e consulenti, acquisiscano conoscenze sufficienti, in funzione dei loro diversi ruoli e responsabilità, affinché chi utilizza i prodotti fitosanitari sia pienamente consapevole dei rischi potenziali per la salute umana e l'ambiente e delle misure per ridurli.

La formazione, di base e di aggiornamento periodico, è propedeutica al rilascio ed al rinnovo delle specifiche abilitazioni:

- all'acquisto e all'utilizzo
- alla distribuzione
- alla consulenza

I certificati di abilitazione sono personali, sono validi su tutto il territorio della Repubblica italiana per cinque anni e sono rinnovabili previa partecipazione a corsi di aggiornamento.

La Regione Emilia-Romagna ha definito con propria deliberazione n. 1722/2014 le "Nuove disposizioni per il rilascio e il rinnovo delle abilitazioni alla vendita, all'acquisto e per la consulenza sull'impiego di prodotti fitosanitari in agricoltura. D.Lgs. 150/2012".

Le principali scadenze previste dal PAN relativamente alla formazione sono:

1. dal 26 novembre 2014 è entrato in vigore il nuovo sistema di formazione;

2. dal 26 novembre 2015 entrano pienamente in vigore le novità introdotte dal PAN, conseguenti al nuovo sistema di formazione, per i tre soggetti individuati: utilizzatori, distributori e consulenti.

1 - Abilitazione all'acquisto e all'utilizzo

Il decreto legislativo n. 150/2012 ed il PAN specificano già che per gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari, coloro cioè che devono possedere l'abilitazione all'acquisto e all'utilizzo di tali prodotti (il cosiddetto "patentino") dal 26 novembre 2014 è previsto che:

- la durata e i contenuti dei corsi siano coerenti con quanto previsto dal PAN: i corsi di base devono avere una durata di almeno 20 ore, quelli di aggiornamento di 12 ed i contenuti devono comprendere gli argomenti riportati nell'Allegato I del PAN;
- chi è in possesso di diploma di istruzione superiore di durata quinquennale o di laurea, anche triennale, nelle discipline agrarie e forestali, biologiche, naturali, ambientali, chimiche, farmaceutiche, mediche e veterinarie è esentato solo dall'obbligo di frequenza al corso di formazione di base;
- l'esame, obbligatorio per tutti, è previsto solo in fase di rilascio e continuerà ad essere effettuato attraverso i test;
- per ottenere il rinnovo è sufficiente l'attestazione di frequenza ai corsi specifici approvati a livello regionale;
- la frequenza ai corsi sia di rilascio sia di rinnovo, non può essere inferiore al 75% del monte ore complessivo.

Il certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo deve riportare i dati anagrafici e la foto dell'intestatario, la data di rilascio e quella di scadenza. Alla scadenza deve essere rinnovato su richiesta del titolare.

A partire dal 26 novembre 2015 vengono introdotte tre importanti novità:

- il certificato di abilitazione è indispensabile per acquistare tutti i prodotti fitosanitari destinati ad un uso professionale a prescindere dalla loro classificazione ed etichettatura di pericolo, in pratica tutti i prodotti fitosanitari attualmente in commercio;
- tutti coloro che acquistano e/o utilizzano prodotti fitosanitari ad uso professionale devono essere in possesso del certificato di abilitazione così come previsto dall'articolo 9 del D.Lgs. n. 150/12;
- chi non è in possesso del certificato di abilitazione può acquistare solamente prodotti destinati ad un uso non professionale. E' opportuno sottolineare che per questa particolare tipologia di prodotti ad uso non professionale a tutt'oggi non è stata ancora emanata specifica disposizione da parte del Ministero della salute, d'intesa con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per l'individuazione dei prodotti fitosanitari destinati ad utilizzatori non professionali creando di fatto un vuoto normativo.

In ogni caso, per i prodotti ad uso professionale, la scadenza del 26 novembre 2015 è definitiva; ne consegue che:

1. fino al 26 novembre 2015:

- ✓ il certificato di abilitazione è indispensabile per acquistare i prodotti fitosanitari classificati ed etichettati come molto tossici (T+), tossici (T) e nocivi (Xn) ai sensi del decreto legislativo n. 65/2003 e s.m.i. o classificati ed etichettati con indicazioni di pericolo predisposte ai sensi del Regolamento (CE) N.1272/2008 del 16 dicembre 2008 (Regolamento CLP), entrato pienamente in applicazione per tutte le nuove immissioni sul mercato dei prodotti fitosanitari a partire dal 1 giugno 2015, ma già in vigore in tutta Europa dal 20 gennaio 2009;
- ✓ chi non è in possesso del patentino può acquistare tutti gli altri prodotti fitosanitari non classificati ed etichettati come molto tossici (T+), tossici (T) e nocivi (Xn) ai sensi del decreto legislativo n. 65/2003 e s.m.i. o classificati ed etichettati con le corrispondenti indicazioni di pericolo conformi al Regolamento CLP. (vedi disposizioni emanate dalla nota del Ministero della Salute prot. DGISAN 0019953-P-15/5/2015 richiamate a pagina 8 e qui allegate)

2. dopo il 26 novembre 2015:

- ✓ il certificato di abilitazione è indispensabile per acquistare tutti i prodotti fitosanitari destinati ad un uso professionale a prescindere dalla loro classificazione ed etichettatura di pericolo.

E' opportuno precisare che il PAN prevede che siano fatte salve le abilitazioni all'acquisto rilasciate e rinnovate prima dell'entrata in vigore del nuovo sistema di formazione. Le abilitazioni all'acquisto e all'utilizzo (patentino) rilasciate e rinnovate prima del 26 novembre 2014 mantengono pertanto la loro validità fino alla scadenza naturale dei 5 anni dopo di che sono rinnovate secondo le modalità introdotte dal nuovo sistema di formazione previsto dalla DGR n. 1722/2014.

Il nuovo quadro normativo previsto dal PAN che sarà pienamente in vigore dal prossimo 26 novembre 2015 introduce alcune importanti novità per gli utilizzatori di prodotti fitosanitari in quanto il certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo è indispensabile per chiunque acquisti o anche solo utilizzi qualunque tipo di prodotto fitosanitario destinato ad un uso professionale.

Nell'ambito delle imprese agricole il certificato è obbligatorio per tutti i soggetti che utilizzano i prodotti fitosanitari; l'acquisto, in alcuni casi, di seguito precisati, può essere delegato a soggetti diversi.

Per questa ragione è necessario fornire alcune precisazioni in merito alle diverse situazioni che riguardano i soggetti che acquistano e che utilizzano i prodotti fitosanitari nell'ambito delle aziende agricole. Diversi sono infatti i soggetti da considerare nei diversi contesti che caratterizzano le imprese agricole. Occorre infatti considerare che i prodotti fitosanitari possono essere

acquistati e utilizzati dal titolare dell'azienda agricola o da altri soggetti da lui delegati come ad esempio dipendenti, familiari, contoterzisti ecc..

Dal 26 novembre 2015 l'utilizzatore professionale che acquista per l'impiego diretto, per sé o per conto terzi, (art. 9 D.Lgs 150/12) prodotti fitosanitari e coadiuvanti deve essere in possesso di specifico certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo e si possono pertanto configurare diverse situazioni riconducibili a due casistiche generali:

1.1 - Acquisto di prodotti fitosanitari per l'impiego diretto, per sé:

- il titolare acquista e utilizza i prodotti: *in azienda è presente 1 abilitazione all'acquisto e utilizzo; il distributore fattura i prodotti al titolare dell'azienda con il riferimento del n. di patentino del titolare stesso;*
- il titolare acquista ed un suo dipendente/collaboratore o anche un familiare che opera in azienda utilizza il prodotto: *in azienda sono presenti 2 abilitazioni (una del titolare per l'acquisto ed un'altra del dipendente/collaboratore/famigliare per l'utilizzo); il distributore fattura al titolare dell'azienda con il riferimento del n. di patentino del titolare stesso;*
- il titolare conferisce ad un dipendente/collaboratore/famigliare il titolo che lo legittima ad acquistare i prodotti fitosanitari in seguito utilizzati da un altro soggetto (es. dipendente/collaboratore). *In questo caso è presente in azienda un documento di semplice delega in tal senso, datato e firmato sia del delegante che dal delegato. In azienda sono presenti 2 abilitazioni (una del delegato all'acquisto ed un'altra del soggetto che utilizza i prodotti); il distributore fattura i prodotti al titolare dell'azienda con il riferimento del n. di patentino del delegato (la delega del titolare collega l'azienda al delegato e quindi al n. della sua abilitazione). La gestione del deposito dei prodotti fitosanitari rientra in ogni caso anche nelle responsabilità del datore di lavoro;*
- un'azienda agricola viene suddivisa, ad esempio, in 2 imprese con propria partita IVA anche se la gestione delle operazioni colturali e delle attrezzature rimane unica a livello familiare (es. unico corpo aziendale con 2 distinte imprese di proprietà rispettivamente del marito e della moglie oppure di 2 fratelli), *in questo caso, se esiste un legame giuridico fra le due imprese, è possibile che venga delegato uno dei titolari, ovviamente in possesso dell'abilitazione, ad acquistare ed utilizzare i prodotti per entrambe le imprese: in questo caso vi sono 2 imprese con una sola abilitazione. Il distributore fattura separatamente i prodotti alle 2 imprese con il n. dell'abilitazione del soggetto in possesso dell'abilitazione. Ognuna delle 2 imprese ha una gestione separata e specifica del magazzino(es. 2 armadietti o 2 scaffali distinti) e del registro dei trattamenti;*
- sulla base di quanto previsto dalle Circolari del Ministero del Lavoro n.10478 del 10 giugno 2013 e n. 14184 del 5 agosto 2013 il titolare dell'azienda può conferire ad un familiare, che non opera direttamente in azienda il titolo che lo legittima ad acquistare i prodotti fitosanitari; *anche in questo caso è presente in azienda un documento di semplice delega, datato e firmato sia del delegante che dal delegato. E' il caso ad esempio del figlio impiegato in*

altro settore che lavora nel tempo libero nell'azienda dei genitori, generalmente anziani, e si occupa dell'acquisto e dell'utilizzo dei prodotti fitosanitari: il distributore fattura i prodotti al titolare dell'azienda con il riferimento del n. di patentino del delegato (la delega del titolare collega l'azienda al delegato e quindi al n. della sua abilitazione);

- *il titolare acquista e il contoterzista utilizza il prodotto: in azienda è presente 1 abilitazione all'acquisto e utilizzo; il contoterzista effettua il trattamento con i prodotti e annota sul registro il trattamento eseguito o rilascia il modulo specifico; il "distributore" fattura i prodotti al titolare dell'azienda con il riferimento del n. di patentino del titolare stesso.*

1.2 - Acquisto di prodotti per l'impiego per conto terzi (deve configurare un appalto nei confronti di un'azienda qualificata all'utilizzo dei prodotti fitosanitari).

1. il titolare dell'azienda agricola richiede al contoterzista (vedi PAN punto 1.1.15) un servizio che prevede la messa a disposizione del prodotto e l'effettuazione del trattamento:
 - a. nel caso in cui questa richiesta riguardi tutti i trattamenti necessari in azienda si può configurare la seguente situazione:
 - ✓ *in azienda può non essere presente il magazzino dei prodotti fitosanitari in quanto non vi è contaminazione diversa da quella derivante dall'impiego del prodotto stesso, non avviene il deposito temporaneo dei rifiuti e non vi è la necessità di smaltirli;*
 - ✓ *il titolare dell'azienda può non avere l'abilitazione all'acquisto ed all'utilizzo;*
 - ✓ *il contoterzista fattura all'azienda agricola in modo distinto il costo del prodotto (indicando tipo e quantità) e la prestazione; annota inoltre sul registro i trattamenti effettuati controfirmandoli;*
 - b. nel caso in cui la richiesta riguardi solo alcuni trattamenti è necessario che in azienda vi sia un soggetto con l'abilitazione e sia presente il deposito dei prodotti fitosanitari;
2. il titolare conferisce al contoterzista il titolo che lo legittima ad acquistare, conservare, utilizzare e smaltire i prodotti fitosanitari:
 - a. *il distributore fattura i prodotti al titolare dell'azienda agricola riportando il numero dell'abilitazione del contoterzista;*
 - b. *il contoterzista fattura all'azienda agricola la prestazione per l'effettuazione del trattamento ed annota sul registro il trattamento eseguito o rilascia il modulo specifico;*
 - c. *il contoterzista è responsabile del trasporto, dello stoccaggio, dell'utilizzo e dello smaltimento dei prodotti fitosanitari di proprietà dell'azienda agricola;*

- d. *l'azienda agricola non ha il patentino e nemmeno il deposito dei prodotti fitosanitari; quest'ultimo è ubicato presso il contoterzista, la sua gestione è definita mediante un contratto di appalto ed è gestito in modo separato rispetto all'eventuale deposito del contoterzista.*

A titolo esemplificativo l'*allegato 1* riporta le informazioni essenziali che devono essere presenti nel documento di delega precedentemente citato.

1.3 - Acquisto ed utilizzo di prodotti fitosanitari per altri (es vicino o confinante)

Il titolare di una abilitazione all'acquisto ed utilizzo non può acquistare il prodotto fitosanitario per conto di altri (concetto ribadito dall'art 9 del D.Lgs 150/12 "*l'utilizzatore professionale che acquista per l'impiego diretto, per sé o per conto terzi.....*")

Il titolare di una azienda (con abilitazione all'acquisto ed utilizzo) può utilizzare il prodotto fitosanitario acquistato da altri, per conto degli stessi. L'utilizzo è normato dall'art. 2139 del codice civile "scambio di manodopera", il quale prevede testualmente che "*tra piccoli imprenditori agricoli è ammesso lo scambio di manodopera o di servizi secondo gli usi*. Si precisa che sono definiti piccoli imprenditori agricoli secondo l'art. 2083 del Codice Civile "*i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un'attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia*".

L'utilizzo dei prodotti fitosanitari, inteso come esecuzione del trattamento fitosanitario, può avvenire:

- a. Con attrezzature proprie dell'utilizzatore stesso. L'attività lavorativa viene regolamentata dall'art. 26 del D.Lgs 81/08
- b. Con attrezzature dell'azienda a cui si presta la manodopera. In questo caso le attrezzature messe a disposizione devono essere conformi ai requisiti di salute e di sicurezza e l'attività lavorativa è regolamentata sia dall'art. 26 che dall'art.72 del D.Lgs 81/08.

2 - Abilitazione alla vendita

Per i distributori, cioè coloro che devono possedere l'abilitazione alla vendita dei prodotti fitosanitari, dal 26 novembre 2014:

- la durata e i contenuti dei corsi sono coerenti con quanto previsto dal PAN: i corsi di base devono avere una durata di almeno 25 ore, quelli di aggiornamento di 12 e i contenuti devono comprendere gli argomenti specifici riportati nell'Allegato I del PAN;
- il certificato di abilitazione alla vendita viene rilasciato alle persone in possesso di diplomi o lauree in discipline agrarie, forestali, biologiche, ambientali, chimiche, mediche e veterinarie, a condizione che abbiano

frequentato i suddetti corsi ed ottenuto una valutazione positiva sulle materie elencate nell'allegato I del PAN;

- l'esame è previsto solo in fase di rilascio, successivamente per ottenere il rinnovo è sufficiente l'attestazione di frequenza ai corsi specifici approvati a livello regionale. La frequenza non può essere inferiore al 75% del monte ore complessivo. L'esame potrà essere effettuato attraverso test o anche colloquio orale.

Possono partecipare ai corsi di formazione anche soggetti provenienti da Regioni o Province autonome differenti da quelle che hanno organizzato i corsi medesimi. L'esame per il rilascio del certificato di abilitazione deve comunque essere sostenuto nella Regione o Provincia autonoma in cui il soggetto ha seguito il corso di formazione. Detta Regione o Provincia autonoma provvederà anche al rilascio del relativo certificato di abilitazione. Un'importante novità è l'acquisizione in concomitanza alla partecipazione al corso di formazione per il rilascio dell'abilitazione alla distribuzione e vendita dei prodotti fitosanitari dell'attestato di addestramento all'uso dei DPI di terza categoria necessari per eseguire un intervento di emergenza e da impiegare in caso di incidenti o sversamenti di prodotto fitosanitario sul pavimento del deposito o della rivendita od in caso di pulizia. L'addestramento dovrà essere effettuato da un tecnico competente che sia stato addestrato all'uso dei DPI per il rischio chimico da impiegare in caso di incidenti ed emergenze. Anche nei corsi svolti in modalità FAD/E-learning dovrà essere previsto un momento di formazione in aula per l'addestramento all'uso dei DPI secondo le modalità previste dal D.Lgs n. 81/2008.

Il certificato di abilitazione alla vendita di prodotti fitosanitari deve riportare i dati anagrafici e la foto dell'intestatario, la data di rilascio e quella di scadenza.

Alla scadenza deve essere rinnovato su richiesta del titolare. Inoltre deve essere esposto e ben visibile nel locale adibito a punto vendita. Gli *allegati 2 e 3* riportano il fac-simile di rilascio e rinnovo del suddetto certificato.

A partire dal 26 novembre 2015 vengono introdotte importanti novità:

- il certificato di abilitazione alla vendita dei prodotti fitosanitari costituisce un requisito obbligatorio per la distribuzione sul mercato (all'ingrosso o al dettaglio) di tutti i prodotti fitosanitari destinati ad utilizzatori professionali. All'atto della vendita di prodotti fitosanitari destinati ad utilizzatori non professionali, devono essere fornite dal personale, titolare o dipendente, all'acquirente informazioni generali sui rischi per la salute umana e l'ambiente connessi al loro uso, sui pericoli connessi all'esposizione, ed in particolare sulle condizioni per uno stoccaggio, una manipolazione e un'applicazione corretti e uno smaltimento sicuro, nonché sulle alternative eventualmente disponibili. Salvo possibili proroghe è vietata la vendita agli utilizzatori non professionali di prodotti

fitosanitari che non recano in etichetta la specifica dicitura "prodotto fitosanitario destinato agli utilizzatori non professionali";

- il distributore ha l'obbligo di accertare l'identità dell'acquirente, la validità del patentino e di registrare i prodotti venduti con il riferimento al numero o codice del patentino (obbligo che riguarda tutti i prodotti fitosanitari e non solo quelli classificati ed etichettati come T+, T e Xn e quelli classificati ed etichettati con indicazioni di pericolo conformi al Regolamento CLP);
- i distributori di prodotti fitosanitari sono tenuti a compilare un registro nel quale riportare, per ogni prodotto fitosanitario, indipendentemente dalla classificazione di pericolo, le quantità vendute ai singoli utilizzatori professionali. Tale registro può essere compilato anche con l'ausilio di sistemi informatizzati e non deve più essere vidimato dall'ASL competente;
- i quantitativi venduti per ogni prodotto fitosanitario e per ogni anno solare costituiscono i dati da riportare nella scheda informativa sui dati di vendita che deve essere riferita alle vendite effettuate esclusivamente all'utilizzatore finale. La trasmissione, a cadenza annuale, deve avvenire entro il secondo mese successivo di ciascun anno solare, così come previsto dall'art.16 del D.lgs 150/2012, in via telematica al Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), o su supporto magnetico, all'Autorità regionale competente. Lo stesso articolo prevede anche che il Ministero delle politiche agricole emani un decreto per definire le modalità tecniche di trasmissione di tali dati. In considerazione che a tutt'oggi non risultano emanate tali indicazioni, per garantire ugualmente il debito informativo, si continua ad utilizzare le modalità previste dal DPR 290/2001, art.42 comma 1 e 2;
- i distributori sono tenuti a compilare anche un registro delle quantità di prodotti fitosanitari acquistati nel quale riportare, in ordine cronologico, le quantità acquistate di ogni prodotto fitosanitario. Anche questo registro può essere compilato con l'ausilio di sistemi informatizzati;
- il distributore è tenuto ad informare l'acquirente sul periodo massimo entro il quale il prodotto fitosanitario deve essere utilizzato nel caso in cui l'autorizzazione sia stata revocata ed il prodotto stesso sia ancora utilizzabile per un periodo limitato e, comunque, in tutti i casi in cui il prodotto fitosanitario sia utilizzabile per un periodo limitato;
- chi possiede il certificato di abilitazione alla vendita non può possedere contemporaneamente anche quello di abilitazione all'attività di consulente. Si tratta di una specifica incompatibilità che non riguarda la Struttura di vendita ma il singolo soggetto. In pratica una rivendita può

avere nel proprio organico una persona abilitata alla vendita ed un'altra, diversa, abilitata alla consulenza.

Fino al 26 novembre 2015 è possibile vendere a chi non è in possesso del patentino i prodotti fitosanitari non classificati ed etichettati come T+, T e Xn o i non classificati ed etichettati con le indicazioni di pericolo conformi al Regolamento CLP corrispondenti agli stessi prodotti fitosanitari T+, T e Xn.

Dopo il 26 novembre 2015 i prodotti fitosanitari destinati ad un uso professionale, a prescindere dalla loro classificazione ed etichettatura di pericolo, potranno essere venduti solo a coloro che saranno in possesso dell'abilitazione all'acquisto e all'utilizzo.

Anche per le abilitazioni alla vendita il PAN prevede che siano fatte salve le abilitazioni rilasciate e rinnovate prima dell'entrata in vigore del nuovo sistema di formazione. Le abilitazioni alla vendita rilasciate e rinnovate prima del 26 novembre 2014 mantengono pertanto la loro validità fino alla scadenza naturale dei 5 anni e, alla scadenza, sono rinnovate secondo le modalità introdotte dal nuovo sistema di formazione anche ai soggetti che non sono in possesso dei diplomi o lauree precedentemente elencati; tali titoli sono indispensabili, a partire dal 26 novembre 2014, per coloro che chiedono il rilascio dell'abilitazione alla vendita.

Sempre a partire dal 26 novembre 2014 la formazione e la relativa valutazione ai fini del rilascio del certificato di abilitazione alla vendita vale anche come formazione e relativa valutazione per il rilascio del "patentino" per l'acquisto e l'utilizzo. Il possesso del certificato di abilitazione alla vendita valido consente pertanto di ottenere anche il rinnovo dell'abilitazione all'acquisto e utilizzo.

Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute, devono inoltre essere stabilite misure per disciplinare la vendita di prodotti fitosanitari attraverso canali alternativi alla vendita diretta, come la vendita "on-line", al fine di assicurare il rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo n. 150/2012 e dal PAN.

In attesa dell'efficacia, dal 26 novembre, delle norme di cui agli artt. 9 e 10 del D.Lgs. 150/2012 e dell'emanazione del decreto interministeriale di cui all'art. 10(4) dello stesso decreto legislativo, sopra citato, con cui verrà regolamentata l'immissione in commercio e l'impiego dei "prodotti non professionali" è necessario attenersi alle disposizioni emanate dalla nota del Ministero della Salute prot. DGISAN 0019953-P-15/5/2015, che qui si allega, avente per oggetto "Applicazione delle disposizioni del DPR 290/2001 per stoccaggio, vendita/acquisto e utilizzo prodotti fitosanitari classificati in conformità al regolamento (CE) 1272/2008. Nella stessa nota viene altresì allegata una Tabella esplicativa che individua i prodotti fitosanitari per cui è obbligatorio il certificato di abilitazione di cui all'art.25 del D.P.R. n.290/2001.

3 - Sospensione e revoca delle abilitazioni.

Le Autorità competenti hanno il compito di sospendere o revocare, mediante apposito provvedimento, le diverse abilitazioni secondo i criteri riportati nell'Allegato I, parte C del PAN. Il periodo di sospensione è stabilito dalle competenti Autorità regionali e provinciali in relazione alle inadempienze riscontrate.

In merito ai provvedimenti di sospensione e revoca delle abilitazioni è opportuno segnalare quanto previsto ai commi 12 e 13 dell'articolo n. 24 del D.Lgs. N. 150/2012 relativo alle sanzioni.

In particolare:

- comma 12. *Salvo che il fatto costituisca reato, il titolare di un'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 8, che non adempie all'obbligo di trasmissione dei dati di vendita di cui all'articolo 16, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 euro a 1.500 euro. In caso di reiterazione della violazione è disposta la sospensione da uno a sei mesi o la revoca dell'autorizzazione;*
- comma 13. *Salvo che il fatto costituisca reato, l'acquirente e l'utilizzatore che non adempia agli obblighi di tenuta del registro dei trattamenti stabilito dall'articolo 16, comma 3, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 euro a 1.500 euro. In caso di reiterazione della violazione è disposta la sospensione da uno a sei mesi o la revoca dell'autorizzazione.*

4 - Modalità di gestione ed archiviazione dei dati relativi alle abilitazioni

Il PAN prevede che le Autorità regionali o provinciali competenti siano tenute a trasmettere al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, entro il 31 marzo di ogni anno, a decorrere dal 2015, i dati relativi alle diverse abilitazioni, secondo lo schema riportato nell'Allegato I, parte B. Il decreto legislativo n. 150/2012 prevede all'art 7 comma 4 che le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano predispongano specifici sistemi informatizzati per la gestione delle informazioni relative alle abilitazioni rilasciate o rinnovate agli utilizzatori professionali, ai distributori e ai consulenti.

Nella nostra Regione, come noto, già con delibera n. 2929/2001 si erano individuate le Aziende Usl quali Autorità competenti al rilascio e al rinnovo delle abilitazioni alla vendita dei prodotti fitosanitari e le Province circa l'utilizzo degli stessi prodotti, Autorità riconfermate anche dalla più recente delibera n. 1722/2014 con la quale si individua nella Direzione Agricoltura è individuata quale Autorità competente anche per la nuova figura del consulente.

A livello regionale i dati relativi a tutte le tre le tipologie di abilitazioni sono stati raccolti in un unico sistema regionale utilizzando la Banca dati già esistente presso la Direzione Agricoltura.

Alllegato 1.

Delega fac simile

*Il sottoscritto nato ail
Residente in via
Titolare dell'azienda agricola
Con sede in via
e identificata al CF con la presente*

DELEGA

in via esclusiva, ad effettuare le operazioni di

- ☐ *acquisto (ritiro, trasporto e stoccaggio)*
- ☐ *acquisto, utilizzo, stoccaggio, deposito e smaltimento delle rimanenze e dei relativi imballaggi**

*dei prodotti fitosanitari, il signor
nato a il
in possesso di abilitazione all'acquisto ed utilizzo rilasciato dall'Amministrazione Provinciale di numero*

data firma

il delegato si assume le responsabilità connesse a:

- ☐ *acquisto (ritiro, trasporto e stoccaggio)*
- ☐ *acquisto, utilizzo, stoccaggio, deposito e smaltimento delle rimanenze e dei relativi imballaggi**

dei prodotti fitosanitari.

data firma

* possibilità prevista solo nel caso in cui il Titolare conferisca ad un contoterzista il titolo che lo legittima ad acquistare, conservare, utilizzare e smaltire i prodotti fitosanitari

Allegato2 fac simile rilascio

,



Dipartimento di Sanità Pubblica
U.O. Igiene Alimenti e Nutrizione
Azienda Usl di
Il Direttore

Marca da bollo 16.00

foto

Prot. n.

IL DIRETTORE
dell' U.O. Igiene Alimenti e Nutrizione

Vista la richiesta inoltrata in data _____ dal Sig. _____ ai fini di ottenere il rilascio
del certificato di abilitazione alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Considerate le competenze previste dall'art. 8 del D.LGS 150/12;

Visto l'attestato di frequenza con verifica di apprendimento rilasciato al termine del corso della
durata complessiva di 25 ore organizzato da Compag Piazza della Costituzione 8 Bologna,
effettuato dal _____ al _____ in attuazione al D.LGS 150/12 e alla DGR 1722/14;

Considerato l'esito **positivo** della prova d'esame sostenuta in data _____ presso la sede del
Dipartimento di Sanità Pubblica – Unità Operativa Igiene Alimenti e Nutrizione -

RILASCIA

IL CERTIFICATO DI ABILITAZIONE ALLA VENDITA DI PRODOTTI FITOSANITARI E RELATIVI COADIUVANTI

Decreto Legislativo 14 agosto 2012 n.150 art. 8

al Sig

nato a _____ () il

codice fiscale

residente a _____ via _____ ()

Data di rilascio **data di scadenza**

(Il presente certificato ha validità cinque anni a decorrere dalla data del rilascio)

Dr. _____

Igiene Alimenti e Nutrizione – il Direttore

e.mail: _____ – www.ausl.

Azienda Unità Sanitaria Locale di
Sede Legale: via
T. +39 _____ - F. +39.
Codice Fiscale

Allegato3 fac simile rinnovo



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE,
EMILIA-ROMAGNA

Dipartimento di Sanità Pubblica
U.O. Igiene Alimenti e Nutrizione
Azienda Usl di
Il Direttore

Marca da bollo 16.00

foto

Prot. n.

IL DIRETTORE
dell' U.O. Igiene Alimenti e Nutrizione

Vista la richiesta inoltrata in data _____ dal Sig. _____ ai fini di ottenere il rinnovo
del certificato di abilitazione alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Considerate le competenze previste dall'art. 8 del D.LGS 150/12;

Visto l'attestato di frequenza rilasciato al termine del corso della durata complessiva di 12 ore
organizzato da Compag Piazza della Costituzione 8 Bologna, effettuato dal _____ al _____ in
attuazione al D.LGS 150/12 e alla DGR 1722/14;

Considerato l'esito **positivo** della prova d'esame sostenuta in data _____ presso la sede del
Dipartimento di Sanità Pubblica – Unità Operativa Igiene Alimenti e Nutrizione -

RINNOVA

IL CERTIFICATO DI ABILITAZIONE ALLA VENDITA DI PRODOTTI FITOSANITARI E RELATIVI COADIUVANTI

Decreto Legislativo 14 agosto 2012 n.150 art. 8

al Sig

nato a _____ () il

codice fiscale

residente a _____ via _____ ()

certificato n. _____ /2015

Data di rilascio **data di scadenza**

(Il presente certificato ha validità cinque anni a decorrere dalla data del rilascio)

Dr. _____

Igiene Alimenti e Nutrizione – il Direttore

e.mail: _____ – www.ausl.

Azienda Unità Sanitaria Locale di
Sede Legale: via
T.+39 _____ - F. +39.
Codice Fiscale